

Soggetti per i quali cessa l'obbligo di pagamento

- Le imprese che **cessano** l'attività, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui si sono cancellate, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il **30 gennaio successivo** alla data di cessazione dell'attività;
- Le società che hanno presentato il **bilancio finale di liquidazione** entro il 31 dicembre, a condizione che abbiano presentato istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo;
- Le società di persone per le quali risulti, da atto notarile, lo **scioglimento senza liquidazione** al 31 dicembre, purchè producano domanda di cancellazione entro il 30 gennaio successivo.
- Tutte le imprese dichiarate **fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa** cessano di essere soggette al pagamento del diritto, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, fatti salvi i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.

La presentazione della domanda di cancellazione è requisito essenziale per essere esonerati dall'obbligo di pagamento; sino a quando la domanda non venga prodotta, il tributo, non frazionabile, è dovuto per ogni anno in cui si è mantenuta l'iscrizione, pur se la società non è attiva ed operante.

Ultima modifica: Martedì 6 Luglio 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Source URL: <https://www.cz.camcom.it/diritto-annuale/chi-paga/cessazione-obbligo>